

MANNI

MINISTERO DEL BUDGETO  
PAGATA DA BILLO  
€2,76  
DUE/76  
00044875  
07/09/2014 10:41:01  
IDENTIFICATIVO: 01121195481823

34245/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 01/07/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. FELICETTA MARINELLI  
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA  
Dott. LUCA VITELLI CASELLA  
Dott. EUGENIA SERRAO

SENTENZA  
N. 1335/2014  
- Presidente -  
- Rel. Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N. 9035/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LUZZETTI LORENZO N. IL 14/05/1956

avverso la sentenza n. 183/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del  
17/05/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Vincenzo Geraci*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv  
Uditi difensori Avv. fi D'Avanzo Antonio e Bolgerini Sabrina del pro  
di Firenze che chiedono l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 22 ottobre 2012 il Tribunale di Firenze dichiarava Luzzetti Lorenzo responsabile in ordine al reato di omicidio colposo e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con i doppi benefici, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento di provvisori determinate in dispositivo e al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili. All'imputato era stato contestato di avere per colpa cagionato la morte di Raso Luca. In particolare, avendo egli, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Teatro Puccini, la disponibilità del Forte Belvedere con autorizzazione a gestirne gli spazi mediante accesso aperto al pubblico, non aveva approntato adeguate misure per rendere le aree utilizzate dagli avventori sufficientemente illuminate e comunque non aveva reso effettivamente efficienti tali dotazioni tecniche, in tal modo facendo sì che Raso Luca, mentre si trovava in ora notturna sugli spalti del Forte, non si avvedesse, a causa della scarsa visibilità, che tra le mura e i bastioni dell'edificio, vi erano spazi vuoti e cadesse quindi dall'alto in un fossato, procurandosi lesioni che ne determinavano il decesso.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato a mezzo del suo difensore.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17.05.2013, confermava quella emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile liquidate come in dispositivo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in cassazione Luzzetti Lorenzo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e censurandola per i seguenti motivi:

- 1) art.606, comma 1, lett.a) c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art.43 c.p. sotto il profilo dell'elemento psicologico della colpa. Lamentava sul punto la difesa che l'elemento difensivo relativo all'insussistenza dell'elemento psicologico della colpa sotto il profilo più specifico della non riconoscibilità del pericolo quale presupposto della responsabilità dell'imputato, ampiamente trattato nei motivi di appello, al contrario nella sentenza pronunciata dalla Corte territoriale non era stato trattato. La sentenza aveva infatti affermato che "anche un minimo di prudente

ragionevolezza rendeva evidente a chiunque il mortale pericolo rappresentato in ora notturna dalla conformazione dei luoghi", ma nei mesi successivi al fatto né la Procura, né le autorità delegate che indagavano sulla vicenda di cui è processo mai avevano rinvenuto una reale situazione di pericolo, tanto che il pubblico ministero procedente non aveva disposto il sequestro dell'area e aveva consentito l'apertura del Forte Belvedere perfino il giorno seguente all'incidente, nonché aveva consentito lo svolgimento di altre manifestazioni fino a che, due anni dopo, si era verificato in quello stesso luogo il decesso di un'altra giovane donna. Dopo la morte di Raso Luca, pertanto, né gli operatori della ASL, né i vigili del Fuoco, né la polizia giudiziaria, i carabinieri e il pubblico ministero avevano realizzato l'esistenza dell'insidia. Non era quindi sostenibile, secondo la difesa, che del pericolo dovesse rendersi conto l'imputato, gestore occasionale dell'area, che alla stessa si era accostato per la prima volta nell'estate 2006. Secondo la difesa l'incidente era accaduto a causa di una condotta incauta della vittima, che non era prevedibile in concreto, poiché il compimento della stessa era stato reso possibile da una conformazione strutturale dell'area che neppure un occhio attento, come quello degli inquirenti dopo il fatto, era riuscito ad individuare. Osservava altresì la difesa che il Comune di Firenze, committente, ben sapeva dei plurimi incidenti occorsi in danno di alcuni cani, nello stesso punto del Forte Belvedere in cui aveva trovato la morte il Raso, ma di ciò non aveva informato il Luzzetti. Lamentava inoltre la difesa che la sentenza impugnata aveva ritenuto l'area in oggetto non sufficientemente illuminata, mentre invece l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che nessun rimprovero poteva essere fatto all'imputato circa il profilo della illuminazione.

- 2) Art. 606 lett. e) c.p.p. - difetto di motivazione in relazione alla responsabilità omissiva di soggetti diversi dall'imputato; contraddittorietà tra la motivazione della sentenza di appello e la motivazione della sentenza di primo grado. Lamentava la difesa sul punto che la Corte di appello non aveva spiegato le ragioni per cui era sopravvissuta la responsabilità del Luzzetti sebbene non fosse stato escluso che omissioni penalmente rilevanti erano state commesse da altri. In conclusione, secondo la difesa dell'imputato, due sarebbero le ragioni fondamentali di esclusione della colpa a carico dello stesso: impossibilità di conoscere il pericolo perché dell'insidia esistente non era stato informato da chi aveva l'obbligo di farlo; impossibilità di intervenire al fine di rimuovere il pericolo, non essendo in alcun modo il gestore legittimato a farlo (né poteva denunciare le carenze strutturali, non essendo stato informato delle

stesse, come poteva desumersi dalle dichiarazioni del teste Capacci). Né poteva il Comune di Firenze trasferire gli obblighi in capo al gestore, come aveva tentato di fare facendo sottoscrivere all'odierno ricorrente una provvisione contrattuale, come osservato nella sentenza di primo grado.

- 3) Art. 606 lett. d) c.p.p. - mancata assunzione di una prova decisiva di cui la difesa aveva fatto richiesta fin dall'apertura del dibattimento, reiterando la medesima all'esito dell'istruttoria dibattimentale e nell'atto di appello mediante richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; espletamento di perizia avente ad oggetto il grado di luminosità dell'area interessata dall'incidente, in subordine esperimento giudiziale e/o esecuzione di sopralluogo da parte del giudice.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Si osserva per quanto attiene al vizio concernente il difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata che, con quella emessa nel giudizio di primo grado, costituisce un unico compendio motivazionale, appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Firenze hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità di Luzzetti Lorenzo in ordine al reato di omicidio colposo ascrittogli. I giudici di merito hanno evidenziato in primo luogo che nella zona del Forte che fu teatro della vicenda vi era una penombra, una situazione di quasi buio e che tale scarsa luminosità, unitamente alla particolare conformazione del bastione, con la presenza di un terrapieno che portava la persona quasi all'altezza del parapetto, fu all'origine del gravissimo fatto. I giudici di primo grado hanno dato atto in sentenza che i risultati a cui erano pervenuti i tecnici della prevenzione, ed in particolare l'ingegner Pieralli,

erano gli stessi a cui si era pervenuti sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, e cioè che "vi era un'illuminazione scarsa, di fatto assai insidiosa, e tale da ingenerare la convinzione in chi proveniva da una certa parte che davanti a lui vi era un unico terrapieno separato solo da dei camminamenti".

In particolare è stato evidenziato il contenuto delle dichiarazioni del teste oculare Giorgio Sadolfo che ha assistito al tragico evento. Dalla predetta testimonianza è emerso che la vittima Luca Raso non aveva tenuto nessun comportamento inadeguato, ma aveva semplicemente accelerato il passo per percorrere i pochi metri che lo separavano dall'amico che lo chiamava e nel fare ciò ebbe l'idea di attraversare quello che gli era sembrato un terrapieno identico a quello dal quale proveniva, anziché di scendere nel camminamento che li delimitava. Il giovane quindi era caduto perché il vuoto nell'area della cannoniera non era né visibile né immaginabile, a meno, come si legge nella sentenza di primo grado, "di non avere una certa conoscenza pregressa del luogo, della sua struttura e delle sue insidie", insidia che, nella fattispecie che ci occupa, era costituita dall'alternanza in prospettiva di penombra e terrapieno fatta a prato, poi luce dal basso, quindi buio, e ancora prato in penombra, in lontananza, che ha ingannato il giovane Luca Raso, facendolo precipitare nel vuoto.

A tal proposito tra i tanti testimoni escussi, soltanto quelli che lavoravano presso il Forte Belvedere hanno parlato di una buona luminosità della zona in cui avvenne il gravissimo fatto, gli altri, invece, quelli che, pur conoscendo bene il luogo, non lo frequentavano con tanta assiduità, hanno parlato di una luminosità scarsa, non buona, tale da non consentire di avere contezza dell'esistenza del vuoto o addirittura da fornire una percezione di continuità tra il vuoto in cui cadde il giovane e il prato che si intratteneva in lontananza oltre la cannoniera.

I giudici di merito hanno pertanto concluso che Luca Raso era morto perché non si era accorto dell'esistenza del vuoto non per sua colpa, o perché avesse tenuto un comportamento non corretto o non adeguato, ma perché non c'era stata adeguata segnalazione a causa della scarsa luminosità del luogo, aggravata dal fenomeno dell'abbagliamento e per la particolare conformazione del bastione, dal momento che il muretto che fungeva da parapetto alla cannoniera era alla stessa altezza dell'adiacente muretto di contenimento del prato.

Il Luzzetti pertanto correttamente era stato chiamato a rispondere della violazione delle norme tecniche connesse alla sicurezza, dal momento che egli, divenendo gestore del sito, in particolare dell'intera struttura della Fortezza che comprendeva tutta l'area scoperta all'interno del perimetro delle mura, aveva assunto l'obbligo giuridico di

valutare gli eventuali pericoli per gli avventori della struttura e di eliminarli.

Tanto premesso, essendo il Forte mediceo un bene vincolato, se anche ad altri spettavano interventi che potessero in via definitiva risolvere il problema della pericolosità del Forte, purtuttavia sul Luzzetti incombeva l'obbligo di rimuovere, nel periodo della sua gestione, i pericoli esistenti. Come ben ha fatto rilevare il giudice di primo grado, egli aveva lo stesso obbligo gravante sul locatore di un immobile che è tenuto ad evitare che un eventuale ospite cada dal terrazzo della sua abitazione, allorquando il parapetto non garantisce da tale evenienza, ponendo in essere tutte le misure provvisorie adeguate, salvo il suo diritto di richiedere un intervento immediato da parte del proprietario.

Come correttamente osservato dai giudici della Corte territoriale infatti le omissioni eventualmente commesse da altri soggetti non escludono dal punto di vista materiale quella contestata al Luzzetti, non potendo costui limitarsi a fare affidamento sul comportamento altrui.

Come statuito infatti da condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., sez.4, sent. n.25310 del 7.04.2004, rv.228954), in tema di successione nella posizione di garanzia, il principio di affidamento, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, se da un lato implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall'altro comporta anche che, qualora l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante, come appunto nella fattispecie che ci occupa, la condotta colposa dell'affidato non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell'affidante medesimo.

Infondato è infine il terzo motivo di ricorso avente ad oggetto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento all'espletamento di perizia avente ad oggetto il grado di luminosità dell'area interessata dall'incidente ovvero, in subordine, l'esecuzione di un esperimento giudiziale o di un sopralluogo da parte del giudice.

Sulla base delle logiche argomentazioni di cui sopra i giudici di merito hanno ritenuto non indispensabili ex art.603 c.p.p. le integrazioni probatorie richieste dalla difesa e ribadite in sede di legittimità.

E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. Pen., Sez.Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, RV 203974).

È nella fattispecie che ci occupa, sulla base delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, si evince la non indispensabilità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e la possibilità da parte dei giudici di appello di decidere con gli elementi già raccolti nel corso del giudizio di primo grado. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'1.07.2014

Il Consigliere est.  
Felicità Marinelli



Il Presidente  
Luisa Bianchi

*Luisa Bianchi*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Ruella

*Giovanni Ruella*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 4 A60. 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Ruella



*Giovanni Ruella*